Nella causa 234/82,

FERRIERE DI ROÈ VOLCIANO SPA, con sede in Roè Volciano (Brescia), in persona del presidente, geometra Renato Zerbio, con l'avv. Fabrizio Massoni, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Elvinger, 15, Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 13 agosto 1982 con cui la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di 75 900 ECU per aver superato di 1 012 tonnellate la quota di produzione che le era stata attribuita per il terzo trimestre dell'anno 1981 e per i prodotti delle categorie V e VI (tondo per cemento armato e acciai mercantili) in forza degli artt. 9 e 12 della decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, O. Due e U. Everling, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta

A — Gli antefatti

a) Le norme in vigore

Avendo ritenuto, nel terzo trimeste del 1980, che la siderurgia europea si trovava in una situazione di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA e che i mezzi d'azione indiretti di cui disponeva si erano rivelati inefficaci o insufficienti per farvi fronte, la Commissione, onde ristabilire l'equilibrio fra l'offerta e la domanda, si sentiva obbligata ad intervenire direttamente ed in modo obbligatorio nella produzione.

Di conseguenza, con decisione 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU L 291, pag. 1) essa istituiva, per le imprese siderurgiche della Comunità, un regime di quote di produzione per l'acciaio valido per il quarto trimestre del 1980 e per i primi due trimestri del 1981.

La domanda dei principali prodotti siderurgici continuava tuttavia a diminuire e il leggero aumento dei prezzi si rivelava insufficiente, tenuto conto degli oneri finanziari delle imprese.

Verso la metà del 1981 risultava quindi che la siderurgia europea si trovava sempre in un periodo di crisi manifesta e che il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del Trattato CECA era gravemente compromesso.

Con decisione 24 giugno 1981, n. 1831 (GU L 180, pag. 1), la Commissione istituiva quindi un regime di sorveglianza ed un nuovo regime di quote di produzione per taluni prodotti siderurgici, regime valido, a norma dell'art. 16 di detta decisione, dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1982.

L'art. 9 di questa decisione stabilisce che la Commissione fissa trimestralmente le percentuali di riduzione per la determinazione delle quote di produzione e della parte di tali quote che può essere consegnata sul mercato comune.

Così pure, la Commissione comunica a ciascuna impresa le produzioni e le quantità di riferimento ad essa relative, nonché le quote di produzione e la parte delle quote stesse che può essere consegnata sul mercato comune.

L'art. 11 della stessa decisione stabilisce, al n. 2, che per le imprese che producono un'unica categoria, è ammesso un margine di tolleranza di superamento del 3 % della parte della quota di produzione che può essere consegnata sul mercato comune, entro i limiti della quota di produzione, e, al n. 3, che le imprese che non abbiano esaurito le loro quote di produzione o la parte delle loro quote che può essere consegnata sul mercato

comune, possono riportarle, nella stessa categoria di prodotti, al trimestre successivo, sino al 5 % delle loro quote o, rispettivamente, parte di quote.

L'art. 12 della decisione stabilisce che alle imprese che superano le loro quote di produzione o la parte di tali quote che può essere consegnata sul mercato comune viene inflitta un'ammenda pari, in genere, a 75 ECU per tonnellata di superamento.

Inoltre, gli artt. 13 e 14 della decisione n. 1831/81/CECA consentono alla Commissione di procedere a degli adeguamenti delle produzioni di riferimento qualora un'impresa abbia messo in servizio dei nuovi treni di laminazione, in seguito ad un programma di investimenti debitamente dichiarato sul quale la Commissione non abbia espresso parere negativo, ovvero, a causa dell'entità delle percentuali di riduzione imposte per un trimestre, il regime delle quote crei difficoltà eccezionali. Per poter fruire di questi provvedimenti, l'impresa interessata deve presentare un'apposita domanda.

Infine, l'art. 15 stabilisce che «qualora constati, ... che alcune imprese hanno modificato le loro consegne tradizionali al punto da non consentire più un adeguato approvvigionamento delle imprese di trasformazione che ne dipendevano, la Commissione adotterà le misure necessarie per porvi rimendio».

b) La situazione della Ferriere di Roè Volciano nel terzo trimestre del 1981

In questo trimestre la Commissione fissava per l'impresa ricorrente una quota di produzione di 12 729 tonnellate d'acciaio per i prodotti delle categorie V e VI. Veniva accertato che la ricorrente aveva superato di 1 012 tonnellate la quota di produzione ad essa attributa.

In seguito a ciò, con decisione in data 13 agosto 1982 la Commissione infliggeva alla Ferriere di Roè Volciano un'ammenda di 75 900 ECU.

B — La fase scritta

Il 17 settembre 1982 la Ferriere di Roè Volciano SpA ha proposto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione in data 13 agosto 1982.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, essa ha deciso di invitare le parti a rispondere, prima dell'udienza, ai seguenti quesiti:

A — La Commissione delle Comunità europee è pregata di rispondere per iscritto, entro il 1° maggio 1983, ai seguenti quesiti:

a) Informazioni di carattere generale:

1. La Commissione è invitata a produrre le proprie comunicazioni alla Ferriere di Roè Volciano SpA che stabilivano per questa le quote di produzione, dal quarto trimestre del 1980 al quarto trimestre del 1981.

2. La Commissione è invitata a produrre le dichiarazioni ricevute dall'impresa e riguardanti la produzione di laminati durante gli stessi trimestri o, in mancanza di dichiarazioni, tutti i dati re-

lativi alle produzioni d'acciaio di detta impresa, durante tale periodo, di cui la Commissione abbia avuto conoscenza.

b) Sul principio stesso della trasgressione

3. Quali conseguenze la Commissione tragga, circa il regime delle quote di produzione ed il principio stesso della trasgressione, dalla circostanza che l'impresa ricorrente pretende di essere la sola impresa italiana trasformatrice di prodotti siderurgici che lavori esclusivamente per conto terzi e di essersi trovata, per questo fatto, in una situazione particolarmente difficile. Se la Commissione ritenga in particolare che l'art. 15 della decisione n. 1831/81/CECA potesse applicarsi nella presente causa.

4. La Commissione è invitata a ribattere in modo preciso al mezzo della ricorrente riguardante l'applicazione dei nn. 2 e 3 dell'art. 11 della decisione n. 1831/81/CECA (tolleranza di superamento del 3 % per le imprese monoproduttrici e facoltà di riportare le quote fino al 5 % per le imprese che non avessero esaurito le quote di produzione).

c) Sull'applicazione degli adeguamenti contemplati dalla decisione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA

5. Se la Commissione abbia ricevuto dalla ricorrente una domanda diretta all'applicazione degli artt. 13 e 14 di detta decisione (adeguamento delle produzioni di riferimento in seguito ad un programma di investimenti debitamente dichiarato o a causa di difficoltà eccezionali incontrate dall'impresa).

d) Sulle modalità di calcolo dell'ammenda

6. L'art. 12 della decisione n. 1831/81/CECA stabilisce che l'ammenda ammonta, in genere, a 75 ECU la tonnellata di superamento per l'acciaio ordinario. Se esista una prassi della Commissione consistente nel commisurare l'ammenda in relazione alla «capacità contributiva» dell'impresa e in particolare alle difficoltà eccezionali di fronte alle quali può trovarsi.

7. La Commissione è invitata a ribattere alle conclusioni della ricorrente relative alle modalità di calcolo dell'ammenda ed in particolare ai punti seguenti:

— se le modalità di calcolo dell'ammenda siano identiche per i produttori d'acciaio e per le imprese che effettuano unicamente delle lavorazioni;

— in quest'ultimo caso, se la Commissione interpreti l'art. 58 del Trattato CECA nel senso che esso limita l'importo dell'ammenda al valore aggiunto relativo alla lavorazione;

— se la Commissione sia in grado di pronunziarsi con precisione sulle conclusioni della ricorrente dirette alla riduzione da 75 900 ECU a 57 684 ECU;

— la Commissione è pregata in particolare di rispondere in modo preciso alla lettera dell'impresa in data 5 ottobre 1982 di cui essa ha avuto conoscenza, al più tardi, il 18 febbraio 1983.

B — La ricorrente è invitata a rispondere per iscritto, entro il 1° maggio 1983, ai seguenti quesiti:

a) Informazioni di carattere generale

1. La ricorrente è invitata a precisare, con tutte le pezze giustificative a sostegno, la natura esatta della propria attività

in particolare per il terzo trimestre del 1981, indicando eventualmente i vari settori (produzione, lavorazione . . .).

2. L'impresa è invitata a precisare, per ciascuno dei mesi del 1980, i dati produttivi riguardanti le categorie V e VI (tondo per cemento armato e acciai mercantili).

3. Se la Ferriere San Carlo SpA e la Ferriere di Roè Volciano SpA siano del tutto separate ovvero esistano fra di esse delle relazioni economiche o finanziarie.

b) Sul principio stesso della trasgressione

4. L'impresa è invitata ad esibire tutte le pezze giustificative a sostegno del mezzo relativo al misconoscimento, ad opera della decisione impugnata, dei nn. 2 e 3 dell'art. 11 della decisione n. 1831/81/CECA.

5. Se l'impresa abbia presentato alla Commissione una domanda diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 5 della decisione n. 1831/81/CECA.

c) Sull'applicazione degli adeguamenti contemplati dalla decisione n. 1831/81/CECA

6. Se l'impresa abbia presentato alla Commissione una domanda diretta ad ottenere l'applicazione degli artt. 13 e 14 della decisione n. 1831/81/CECA.

d) Sulle modalità di calcolo dell'ammenda

7. L'impresa è invitata a fornire tutti i dati atti a consentire il calcolo del valore aggiunto (per tonnellata) dei laminati in relazione alle lavorazioni da essa effettuate nel terzo trimestre del 1981.

8. L'impresa è invitata a fornire tutti i dati che consentano di suffragare con precisione il suo assunto secondo il quale il pagamento dell'ammenda implicherebbe per essa gravi conseguenze, quali la cessazione dei pagamenti, la domanda di fallimento . . ..

Con ordinanza 9 marzo 1983 la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Quinta Sezione.

II — Le conclusioni delle parti

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

a) In via principale:

— statuire che la ricorrente non deve pagare l'ammenda che le è stata inflitta con decisione 13 agosto 1982;

b) In subordine:

— per il caso in cui la Corte ritenesse di dover infliggere una ammenda alla ricorrente, ridurre l'ammenda stessa nella misura che la Corte riterrà equa;

c) provvedere sulle spese a norma di legge;

d) nella replica la ricorrente ha inoltre concluso che la Corte voglia:

— statuire che il tasso di interesse dell'1 % al mese è adeguato per le ammende inflitte nel 1982;

— condannare la convenuta a tutte le spese.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

a) respingere il ricorso;

b) condannare la ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulle conclusioni della ricorrente relative al principio stesso dell'ammenda

1. Sul mezzo secondo il quale la decisione impugnata misconoscerebbe l'art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA nonché gli artt. 3 e 4 del Trattato CECA

a) La ricorrente sostiene che la decisione impugnata misconosce le disposizioni di cui sopra e che gli oneri finanziari che essa dovrebbe sopportare, per pagare l'ammenda, la ridurrebbero in istato di insolvenza, il che sarebbe manifestamente in contrasto con l'art. 3 del Trattato.

Nella replica essa aggiunge che, visti gli artt. 3 a) e 4 b) del Trattato CECA, essa non ha trasgredito lo spirito né la lettera del Trattato, in quanto non ha mai avuto accesso al mercato e non ha quindi potuto recare il minimo danno alle imprese concorrenti.

A parte ciò, essa ha subito delle discriminazioni in quanto non le sono state attribuite quote di consegna e non ha quindi avuto accesso al mercato malgrado le sue ripetute richieste.

Dato che la situazione è mutata dal 20 novembre 1982, la ricorrente ritiene di non dover proporre una domanda riconvenzionale di danni, ma chiede «che le sia dato atto del suo corretto comportamento e dello spirito di solidarietà dimostrato nei confronti dei concorrenti stabiliti nei paesi membri della CEE».

b) La Commissione contrasta gli argomenti della ricorrente.

In primo luogo, non è stata fornita alcuna precisazione a sostegno dell'assunto secondo il quale gli oneri finanziari che la ricorrente dovrebbe sopportare per pagare l'ammenda la ridurrebbero in istato di insolvenza.

In secondo luogo, è manifesto che l'ammenda non può essere in contrasto con l'art. 3 del Trattato, nemmeno se, nel caso in esame, dovesse provocare lo stato di insolvenza.

In terzo luogo, l'art. 3 del Trattato CECA fa parte della descrizione generale degli scopi della Comunità, è impossibile perseguire contemporaneamente tutti questi scopi e, di conseguenza, spetta alla Commissione effettuare una combinazione ed una scelta fra gli scopi stessi, soprattutto in periodi di crisi.

Orbene, la decisione n. 1831/81 ha lo scopo di ristabilire l'equilibrio tra l'offerta e la domanda dei prodotti di cui trattasi, il che costituisce il presupposto indispensabile per il conseguimento di tutti gli altri scopi.

Ne consegue che l'art. 3 non può impedire alla Commissione di infliggere sanzioni pecuniarie adeguate alle imprese che non osservano le sue decisioni.

2. Sul mezzo secondo cui la decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto in contrasto col principio di equità

a) La ricorrente sostiene essere assolutamente iniquo che una piccola impresa, la cui redditività è garantita da una buona amministrazione, sia punita per aver prodotto e venduto, su un periodo di dodici mesi, una quantità di merci che

non superava il complesso delle quote ad essa attribuite.

Nella replica essa aggiunge che le sarebbe molto difficile farsi garantire il pagamento eventuale dell'ammenda di 75 900 ECU, tenuto conto dell'esiguità del suo capitale sociale, dell'entità dell'indebitamento con le banche e coi fornitori e della modestia degli utili. Un'ammenda di tale entità obbligherebbe questa piccola impresa, di carattere artigianale, a chiudere ed a licenziare il personale.

b) La Commissione ribatte che, nel caso in esame, l'ammenda è stata commisurata alla gravità della trasgressione e che qualsiasi superamento delle quote dev'essere represso mediante un'ammenda determinata in relazione alle tonnellate prodotte in eccesso.

È chiaro che, nell'ambito di un regime di quote di produzione per l'acciaio, le dimensioni dell'impresa sono irrilevanti e che la sola cosa che conta è la gravità della trasgressione.

L'ammenda deve quindi avere carattere punitivo e il fatto che la pena possa provocare in ultima analisi degli effetti non voluti, quali lo stato di insolvenza, non può implicare la modifica di un sistema equo e necessario.

In secondo luogo, il principio di equità invocato dalla ricorrente non si può applicare nel presente caso, giacché, secondo la costante giurisprudenza della Corte, detto principio vale solo in caso di vuoto giuridico o di lacuna dei testi, il che non avviene nella presente causa.

In terzo luogo, dato che la decisione n. 1831/81 contempla delle quote trimestrali e punisce qualsiasi superamento delle quote stesse, il richiamarsi alla produzione annua è fuori luogo in sede di impugnazione di un provvedimento che ha inflitto un'ammenda per superamento di una quota trimestrale.

3. Sul mezzo secondo cui la decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto non tiene conto della circostanza che la quota di produzione non è stata venduta, ma immagazzinata

a) Nell'atto introduttivo la ricorrente deduce che le partite di merci oggetto del superamento trimestrale sono immagazzinate presso di essa e non sono state messe in vendita. Di conseguenza non è stato recato alcun danno alle imprese concorrenti stabilite nella CEE.

Nella replica la ricorrente offre di provare, mediante accesso sul posto, che le merci prodotte sono rimaste in magazzino fino al novembre del 1982, data in cui essa ha ottenuto per la prima volta delle quote di consegna e in cui essa ha potuto infine mettere sul mercato le merci di sua produzione.

Essa è la sola impresa italiana che lavori esclusivamente i prodotti siderurgici e lavori unicamente per conto terzi. Data questa situazione, i suoi clienti lavorano direttamente i loro prodotti, togliendole l'occasione di usare le proprie capacità produttive ed obbligandola ad ottenere delle quote di consegna.

Questa situazione dovrebbe consentirle di essere esentata dall'ammenda che le è stata inflitta con la decisione 13 agosto 1982.

b) La Commissione ribatte che questa tesi è infondata giacché il fatto di non

aver venduto le merci prodotte superando la quota e di averle semplicemente immagazzinate non è contemplato dal legislatore comunitario, il quale si limita a prendere in considerazione la quantità di merci prodotta.

4. Sul mezzo secondo cui la decisione impugnata misconoscerebbe i nn. 2 e 3 dell'art. 11 della decisione CECA n. 1831/81

a) Nell'atto introduttivo la ricorrente ha sostenuto che, dato che svolge un'attività di lavorazione per conto terzi, essa aveva delle quote di produzione molto modeste ed aveva quindi interpretato i nn. 2 e 3 dell'art. 11 della decisione CECA n. 1831/81 in modo errato, ritenendo in buona fede di poter fruire delle tolleranze di superamento del 3 e del 5 %.

Nelle sue ultime conclusioni, formulate nella replica, la ricorrente sostiene di non aver superato le quote attribuite per il terzo trimestre del 1981, se si tiene conto degli argomenti svolti nella lettera 4 marzo 1982 prodotta con l'atto introduttivo.

Essa ha infatti diritto alla tolleranza di superamento del 3 % per le imprese monoproduttrici, quale essa è, e al riporto del 5 % a favore delle imprese che non hanno esaurito le loro quote.

A parte ciò, dato che la decisione n. 1831/81 è entrata in vigore al più tardi il giorno della sua pubblicazione, cioè il 1° luglio 1981, è difficile sostenere che i nn. 2 e 3 dell'art. 11 non si applicano per il terzo trimestre del 1981.

In ogni caso, ed in subordine, essa chiede alla Corte di tener conto dell'art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA, degli artt. 14 e 15 della decisione n. 1831/81/CECA e degli artt. 14 e 17 della decisione n. 1696/82/CECA.

b) Nel controricorso la Commissione ribatte che la tesi relativa alla buona fede non può essere dedotta nel presente caso, dato che ci si trova di fronte ad una disposizione sufficientemente chiara per essere ben compresa dagli interessati.

Inoltre, la ricorrente poteva rivolgersi direttamente agli uffici della Commissione onde ottenere ogni opportuna informazione.

Ciò premesso, il comportamento della ricorrente è quantomeno colposo, il che giustifica largamente l'ammenda.

Nella controreplica la Commissione non ha ribattuto al mezzo quale è stato esposto nell'ultima versione delle conclusioni della ricorrente.

5. Per quanto riguarda il superamento di quote di cui si fa carico alla ricorrente per il quarto trimestre del 1981

a) La ricorrente, dopo aver sostenuto che la Commissione le faceva carico del pari di aver superato le quote di 398 tonnellate per il quarto trimestre del 1981 e che questo problema andava riunito al precedente, ha ammesso, nell'ultima versione delle conclusioni, che il problema era stato risolto con una lettera della Commissione in data 15 ottobre 1982.

b) La Commissione deduce che, in ogni caso, non vi è motivo di ribattere a questa tesi la quale riguarda il quarto trimestre del 1981, nonché il terzo trimestre, oggetto della decisione impugnata, so-

prattutto dato che la tesi della ricorrente è contraddittoria su questo punto.

B — Sulle conclusioni relative all'entità dell'ammenda

1. La ricorrente deduce che dall'art. 58 del Trattato si desume che l'importo dell'ammenda può essere pari al massimo al valore delle merci illegittimamente prodotte.

Orbene, essa è stata punita in ragione di LIT 99 075 la tonnellata, mentre secondo i suoi calcoli essa ha ricavato, nella sua qualità di lavoratrice, solo LIT 75 307 la tonnellata.

Di conseguenza, anche se la Corte ritenesse giustificata l'ammenda in linea di principio, l'importo di questa dovrebbe essere ridotto da 75 900 ECU a 57 684 ECU, pari a LIT 76 200 564.

2. La Commissione ribatte in primo luogo di non aver mai ricevuto la lettera della ricorrente contenente calcoli del genere.

In secondo luogo, essa non è in grado di pronunziarsi su questo punto, in mancanza di qualsiasi prova o inizio di prova.

Infine, si veda quanto essa ha dedotto in proposito nella causa 235/82.

C — Sulle conclusioni relative al tasso d'interesse da applicare all'importo dell'ammenda

1. La ricorrente sostiene che il tasso dell'1 % per mese di ritardo, contemplato dalla decisione impugnata, si applica normalmente nei paesi del Benelux e che è conforme agli interessi della giustizia che la Corte fissi degli interessi in caso di ammende inflitte dalla Commissione.

La Commissione vorrebbe infatti applicare un tasso di interesse variabile a seconda dei paesi e, per l'Italia, il tasso del 22 % all'anno. Ciò porrebbe le imprese dei vari Stati membri in una situazione di disuguaglianza e sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 4 del Trattato CECA.

Spetta quindi alla Corte lo statuire che il tasso d'interesse dell'1 % al mese è adeguato per le ammende inflitte nel 1982.

2. La Commissione precisa che la decisione destinata a modificare il sistema degli interessi e dei termini di pagamento è ancora allo studio e che, non essendo stata ancora pubblicata, non può arrecare pregiudizio.

In ogni caso, il tasso d'interesse variabile non porrebbe le imprese dei vari Stati membri in una situazione di disuguaglianza, ma avrebbe appunto lo scopo, tenuto conto della disparità fra i tassi d'interesse nei vari Stati membri, di porre fine alla situazione attuale la quale attribuisce in proposito dei vantaggi ingiusti a determinate imprese.

IV — Risposte delle parti ai quesiti posti dalla Corte

A — Risposte della Commissione

— *Quesiti a) — 1. e 2.:* la Commissione ha prodotto i documenti richiestile.

— *Quesito b) — 3.:* la Commissione sostiene che la Ferriere di Roè Volciano non è la sola impresa che abbia, come unica attività, il lavoro per conto terzi. La difficoltà per l'impresa di effettuare

solo lavoro per conto terzi si trova, non già a livello della produzione, bensì a quello delle consegne (parte della quota da consegnare nel mercato comune).

Le quote di produzione sono infatti attribuite a chi effettua la lavorazione, non già al committente. Di conseguenza, la Ferriere di Roè Volciano aveva delle quote di produzione, indipendentemente dal fatto che le venissero passati degli ordini di lavorazione.

— Cionondimeno, delle difficoltà potevano manifestarsi per quanto riguarda le consegne. Sotto questo profilo la decisione n. 1696/82/CECA, nell'art. 8, n. 3, contempla la possibilità di attribuire delle parti di quote che possono essere consegnate sul mercato comune alle imprese che non abbiano più contratti di lavorazione per conto terzi e si trovano quindi nella necessità di consegnare direttamente per poter continuare a produrre. La Volciano ha fruito di questa disposizione grazie all'attribuzione di quote supplementari, in data 18 novembre 1982. Anteriormente al luglio del 1982, tuttavia, questa possibilità non esisteva e del resto né la Volciano né alcun'altra impresa aveva segnalato alla Commissione difficoltà del genere.

— L'art. 15 della decisione n. 1831/81/CECA non si poteva applicare. Quest'articolo era infatti destinato a garantire alle imprese di lavorazione (che lavorassero in proprio e non per conto terzi) un adeguato approvvigionamento, qualora i loro fornitori, a causa delle quote, diminuissero eccessivamente le consegne.

Orbene, nel caso della Roè Volciano, il rifornimento riguardava delle «billette», «semi-prodotto» al di fuori del sistema, e, a parte ciò, l'art. 15 avrebbe comunque consentito unicamente di attribuire una quota supplementare ai fornitori della Roè Volciano onde permetterle di esaurire la propria quota di prodotti lavorati.

— Quesito b) — 4.: il n. 2 dell'art. 11 della decisione n. 1831/81/CECA contempla un margine di tolleranza di superamento del 3 % per i monoproduttori, unicamente per quanto riguarda la parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune, e ciò entro i limiti della quota di produzione.

Questa disposizione trae origine dal fatto che detti produttori, a differenza degli altri produttori che diversificano la propria produzione, non hanno la possibilità di compensare un superamento (entro i limiti del 3 %) per un determinato prodotto mediante modifiche di un'altra categoria di prodotti.

È questo il motivo per cui si è deciso di dare loro questa possibilità di superamento, imputando una quota della parte della produzione da destinarsi all'esportazione, sulle consegne nel mercato comune.

Questa disposizione non può tuttavia avere lo scopo o l'effetto di consentire un superamento della quota di produzione, in deroga a quanto è stabilito per i produttori nel loro complesso dall'art. 11, n. 1.

— D'altro canto, l'art. 11, n. 3, della decisione n. 1831/81/CECA, il quale consente il riporto del 5 % della quota di produzione o della parte di tale quota da consegnare nel mercato comune, non

esaurita durante un trimestre, è una disposizione destinata ad aumentare la flessibilità del sistema onde consentire di tener conto delle difficoltà pratiche di adattamento preciso del ritmo della produzione e delle vendite alle quote trimestrali.

La stessa flessibilità esisteva, del resto, nella decisione precedente, n. 2794/80, in vigore fino al 30 giugno 1981.

Tuttavia, a norma di tale decisione precedente, le modalità del riporto erano diverse giacché le quote riguardavano una diversa ripartizione dei prodotti e i riporti al trimestre seguente erano consentiti fino al 50 % della produzione non effettuata.

Questa duplice circostanza, relativa alle diverse modalità del riporto nonché alla diversa definizione dei prodotti soggetti al regime, ha determinato una netta separazione fra il regime della decisione n. 2794/80, in vigore fino al 30 giugno 1981, e quello della decisione n. 1831/81, entrata in vigore il 1° luglio 1981.

Ne consegue che non era possibile riportare al terzo trimestre del 1981 le quote non esaurite nel secondo trimestre dello stesso anno.

— *Quesito c) — 5.:* l'impresa non ha presentato alcuna domanda diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA.

La Ferriere di Roè Volciano ha invece presentato una domanda per l'applicazione dell'art. 13, in seguito ad un programma d'investimenti debitamente dichiarato il 15 ottobre 1981.

In seguito a questa domanda, le quote dell'impresa sono state adeguate con decisione individuale 11 marzo 1982.

— *Quesito d) — 6.:* l'ammenda varia, in generale, solo in relazione al superamento della quota, onde garantire l'efficacia del sistema.

Questa applicazione rigida ed automatica è la sola in grado di evitare discriminazioni fra imprese che inficerebbero il sistema delle quote.

Le difficoltà eccezionali incontrate dall'impresa danno luogo all'attribuzione di quote supplementari (art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA), ma non se ne tiene conto ai fini della sanzione.

La Commissione tiene del pari conto delle difficoltà eccezionali che potrebbero derivare dall'entità dell'ammenda, concedendo, in determinati casi, delle dilazioni di pagamento.

Quanto alle «capacità contributive» dell'impresa, se ne tiene conto unicamente in quanto all'impresa dichiarata fallita viene inflitta solo l'ammenda di 1 ECU per tonnellata di superamento.

— *Quesito d) — 7.:* la Commissione ha risposto come segue alle varie parti di tale quesito:

— le modalità di calcolo dell'ammenda sono identiche per i produttori d'acciaio e per le aziende che effettuano solo delle lavorazioni. Il sistema delle quote ha infatti lo scopo di limitare la produzione, indipendentemente dalle modalità e dai vari stadi produttivi.

— La somma di 75 ECU per tonnellata di superamento è stata fissata in modo che le imprese non abbiano interesse a

superare le quote loro attribuite: esse non devono trarre un utile dalle tonnellate prodotte in eccesso, ma non devono nemmeno essere incitate a diminuire le loro perdite mediante dei superamenti. Questa somma di 75 ECU è stata d'altra parte fissata con riferimento ad una «impresa integrata tipo», la quale perde il vantaggio costituito dalla diminuzione delle spese fisse causata da ciascuna tonnellata prodotta in eccesso.

— Ciò non significa che ciascuna ammenda debba essere proporzionale al vantaggio tratto dall'impresa, a meno che non si voglia rendere inapplicabile la sanzione. L'entità dell'ammenda non può nemmeno essere limitata in considerazione del valore aggiunto inerente alla lavorazione.

In primo luogo infatti il valore aggiunto dipende da vari fattori ed è diverso per ciascun prodotto e, in secondo luogo, non vi sono solo due categorie di imprese (produttori e lavoratori), bensì vi è un'ampia gamma di imprese siderurgiche.

— L'automatismo della sanzione solleva il problema se non vi sia sproporzione tra la sanzione inflitta e la trasgressione commessa.

Ogni tonnellata prodotta in eccesso contribuisce a squilibrare l'offerta rispetto alla domanda ed è quindi in contrasto con gli scopi del sistema.

L'operatore assume il rischio della sanzione con piena cognizione di causa, giacché conosce l'entità dell'ammenda contemplata dall'art. 9, 1° comma, della decisione.

— L'art. 58 del Trattato CECA limita l'ammenda «al massimo al valore delle merci illegittimamente prodotte», indipendentemente dal modo in cui queste merci vengono prodotte e, quindi senza commisurare l'ammenda al valore aggiunto della lavorazione.

Nel caso in esame il valore delle merci irregolarmente prodotte (prodotti finiti) supera ampiamente l'entità dell'ammenda (225 ECU e, rispettivamente, 75 ECU la tonnellata).

Il criterio relativo al valore aggiunto o all'utile netto non può essere usato per la semplice ragione che esso renderebbe molto difficile infliggere l'ammenda e, in determinati casi, persino impossibile.

— Infine, per quanto riguarda la lettera della Ferriere di Roè Volciano in data 5 ottobre 1982, i dati in essa indicati corrispondono, in linea di massima, al ricavo medio che un laminatoio può ottenere per questo tipo di lavorazione.

B — Risposte della ricorrente, Ferriere di Roè Volciano SpA

— *Quesito a) — 1.:* la ricorrente conferma di essere un monoproduttore e di lavorare quasi esclusivamente il tondo per cemento armato.

— *Quesito a) — 3.:* la Ferriere di Roè Volciano dichiara di non avere alcun legame economico o finanziario con la Ferriere San Carlo.

— *Quesito b) — 5.:* la ricorrente ammette di non aver chiesto direttamente l'applicazione dell'art. 15 della decisione n. 1831/81, ma la Commissione poteva perfettamente applicare detto articolo in seguito alla lettera 4 marzo 1982 inviatale dalla ricorrente.

— *Quesito c) — 6.:* la ricorrente precisa che, per quanto riguarda la domanda di adeguamento delle quote, sin dal 15 ottobre 1981, in seguito all'installazione di un nuovo impianto di laminazione, essa chiedeva alla Commissione l'adeguamento delle quote alla nuova capacità di produzione. La domanda veniva parzialmente accolta, in quanto la produzione di riferimento passava da 72 740 tonnellate annue a 91 400 tonnellate annue.

Con lettera del 22 novembre 1982 essa chiedeva poi un altro adeguamento delle quote a norma dell'art. 14 della decisione n. 1696/82/CECA, emendata e completata dalla decisione n. 2751/82/CECA.

In seguito a questa domanda, il 20 dicembre 1982 la Commissione modificava provvisoriamente le quote di riferimento e, tenuto conto del fatto che la decisione era stata notificata il 3 gennaio 1983, dava la possibilità di riportare al primo trimestre del 1983 l'intera quota complementare.

Attualmente è all'esame una nuova domanda di adeguamento per il secondo trimestre del 1983.

— *Quesito d) — 7.:* come prova del valore delle lavorazioni la ricorrente tiene a precisare che, nel terzo trimestre del 1981, l'importo complessivo fatturato al cliente era leggermente superiore alle 72 LIT il kg. contro un po' più di 75 LIT il kg in media, per il 1981. In allegato essa ha prodotto una tabella contenente il valore delle lavorazioni fatturate a ciascun cliente, mese per mese.

— *Quesito d) — 8.:* la ricorrente ha prodotto vari documenti e pezze contabili dalle quali si desumerebbe chiaramente che ulteriori sanzioni aggraverebbero la sua situazione finanziaria in modo tale che non le resterebbe altra scelta che chiedere il fallimento o chiudere definitivamente lo stabilimento.

V — La fase orale

La ricorrente, con l'avv. Fabrizio Massoni, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, in qualità d'agente, hanno svolto difese orali all'udienza del 21 settembre 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 ottobre 1983.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1982, la Ferriere di Roè Volciano SpA ha proposto, a norma dell'art. 36, 2° comma, del Trattato CECA, un ricorso contro la decisione 13 agosto 1982 con cui la Commissione le ha inflitto un'ammenda, a norma dell'art. 58 del Trattato CECA nonché della decisione generale 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA,

che istituisce un regime di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche (GU L 180, pag. 1).

2 La decisione impugnata dichiara che la ricorrente ha superato di 1 012 tonnellate la quota di produzione che la Commissione le aveva attribuito per il terzo trimestre del 1981 per i prodotti delle categorie V e VI, trasgredendo la sopra menzionata decisione n. 1831/81. Essa infligge quindi alla ricorrente un'ammenda di 1 012 × 75 = 75 900 ECU (LIT 100 284 193).

3 Con la presente azione la ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata che ha inflitto l'ammenda, in subordine, la riduzione di questa e, infine, che la Corte statuisca che l'aumento dell'1 % dell'importo dell'ammenda per ciascun mese iniziato di ritardo del pagamento corrisponde ad un tasso d'interesse adeguato.

4 A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce i mezzi di misconoscimento dell'art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA nonché degli artt. 3 e 4 del Trattato CECA, di violazione del principio di equità, della circostanza che le partite di merci prodotte in eccesso sarebbero state immagazzinate, anziché messe sul mercato, fino al novembre del 1982, nonché il misconoscimento della possibilità di riporto di quote e di tolleranza di superamento cui essa aveva diritto, a norma dei nn. 2 e 3 dell'art. 11 della decisione n. 1831/81.

5 La Corte ritiene opportuno esaminare anzitutto il mezzo relativo al misconoscimento delle possibilità di riporto di quote cui la ricorrente aveva diritto.

6 A norma del n. 3. dell'art. 11 della decisione n. 1831/81:

«Le imprese che non hanno esaurito le loro quote di produzione o quella parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune, possono riportarle, per la stessa categoria di prodotto, al trimestre successivo sino al 5 % rispettivamente delle loro quote o parte di quote».

7 La ricorrente sostiene in proposito che, a norma di detta disposizione della decisione n. 1831/81 essa poteva riportare al terzo trimestre del 1981 una parte delle 2 512 tonnellate non prodotte nel secondo trimestre del 1981, entro il limite del 5 % della quota di 12 729 tonnellate attribuitale per il terzo trimestre 1981, cioè 636 tonnellate. Il superamento di cui le viene fatto carico sarebbe quindi ridotto a 376 tonnellate.

8 La Commissione contrasta questa tesi assumendo che non era possibile effettuare alcun riporto di quote di produzione dal secondo trimestre del 1981 al terzo trimestre dello stesso anno, a causa delle modifiche arrecate al sistema preesistente dalla nuova decisione generale n. 1831/81 in vigore dal 1° luglio 1981. In primo luogo, infatti, questa decisione avrebbe istituito nuove modalità di calcolo del riporto: mentre a norma della decisione n. 2794/80, il riporto al trimestre successivo era consentito fino al 50 % della produzione non effettuata, la decisione n. 1831/81 autorizza il riporto sino al 5 % della quota di produzione o della parte di tale quota, da consegnare sul mercato comune, non esaurita durante il trimestre, e, in secondo luogo, la decisione n. 1831/81 avrebbe ripartito in modo nuovo i prodotti siderurgici: il gruppo IV, du cui all'art. 2 della decisione n. 2794/80, il quale comprendeva «i profilati leggeri (vergella in matassa, tondo per cemento armato e altri laminati mercantili)» è stata divisa in tre nuove categorie dall'art. 1 della decisione n. 1831/81 (categoria IV: vergella; categoria V: tondo per cemento armato; categoria VI: acciai mercantili).

9 È opportuno rilevare che, come la stessa Commissione ha del resto ammesso, la possibilità di riportare al trimestre successivo, in tutto o in parte, la parte non usata della quota attribuita per il trimestre precedente manifesta la volontà della Commissione d'istituire una certa flessibilità nell'applicazione del sistema generale delle quote di produzione, onde consentire di tener conto delle difficoltà che i produttori incontrano nell'adattare esattamente il ritmo della produzione alla trimestralità delle quote.

10 Va detto inoltre che le decisioni generali della Commissione adottate dal 1980 per determinare i successivi sistemi di quote di produzione per l'acciaio che sono entrati in vigore a partire dal quarto trimestre del 1980 hanno tutte contemplato una siffatta possibilità di riporto da un trimestre al trimestre

successivo. In particolare, nessuna disposizione della decisione generale n. 1831/81 ha escluso la possibilità del riporto di quote al terzo trimestre del 1981 a causa di una produzione non più effettuata nel secondo trimestre dello stesso anno.

11 Stando così le cose, la Commissione aveva l'obbligo di garantire a ciascun produttore la continuità del sistema di riporto delle quote dal secondo al terzo trimestre del 1981, quantomeno nei casi in cui le modifiche arrecate dalla decisione n. 1831/81 al regime anteriormente in vigore non rendesse tecnicamente impossibile calcolare il riporto cui il singolo produttore aveva diritto. La tesi difensiva della Commissione va esaminata alla luce di quest'obbligo.

12 In proposito va osservato che nessuna difficoltà tecnica ostava nel caso in esame all'applicazione dell'art. 11, n. 3 della decisione n. 1831/81 a favore della ricorrente.

13 L'argomento addotto in primo luogo dalla Commissione, cioè la modifica del modo per calcolare il riporto autorizzato, è infatti infondato, dato che la modifica stessa non osta, di per sé, al calcolo del riporto, a norma delle nuove disposizioni.

14 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'argomento relativo alla nuova classificazione dei prodotti siderurgici, istituita a partire dal terzo trimestre del 1981, basta rilevare che la ricorrente ha prodotto, tanto nel secondo quanto nel terzo trimestre del 1981, una sola categoria di laminati, cioè il tondo per cemento armato. La circostanza che questo prodotto, in un primo tempo classificato nella categoria IV dalla decisione n. 2794/80, sia stato collocato nella categoria V dalla decisione n. 1831/81, non rendeva impossibile, né più difficile, il calcolo del riporto di quota cui la ricorrente aveva diritto.

15 Ciò premesso, è chiaro che la ricorrente aveva il diritto di riportare al terzo trimestre del 1981 una parte della frazione non usata della quota che le era stata attribuita per il secondo trimestre del 1981, entro il limite stabilito dall'art. 11, n. 3, della decisione n. 1831/81, cioè fino al 5 % della quota attribuita per il secondo trimestre del 1981.

16 Orbene, dall'istruttoria è emerso che, con comunicazione in data 6 aprile 1981, la Commissione faceva sapere alla ricorrente di averle attribuito una quota di 13 789 tonnellate di prodotti del gruppo IV per il secondo trimestre del 1981 e che la produzione di tondo per cemento armato in tale trimestre è stata di sole 11 217 tonnellate, dato non contestato. La produzione non effettuata in tale trimestre era quindi di 2 512 tonnellate.

17 La ricorrente aveva quindi diritto di riportare questa produzione non effettuata, fino al 5 % di detta quota di 13 789 tonnellate, cioè per 689 tonnellate.

18 La produzione effettuata illegittimamente superando la quota è perciò ridotta da 1 012 a 323 tonnellate.

19 Orbene, come ha ammesso all'udienza, in caso di superamento di quote inferiore a 500 tonnellate e che costituisca la prima trasgressione commessa dall'impresa, la Commissione segue la prassi costante, che vale per tutte le imprese siderurgiche, di non infliggere alcuna ammenda.

20 È assodato che sussistono entrambi i presupposti di detta prassi.

21 La Commissione era quindi tenuta a non infliggere ammende alla ricorrente, in forza del principio di uguaglianza il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, a meno che la differenza sia obiettivamente giustificata, il che non avviene nel caso in esame.

22 Dal complesso di quanto precede, e senza che sia necessario esaminare i restanti mezzi dedotti, discende che la ricorrente ha ragione di chiedere l'annullamento della decisione impugnata che le ha inflitto un'ammenda.

23 Ne consegue che la domanda subordinata di riduzione dell'ammenda e quella relativa al tasso d'interesse da applicarsi alle ammende inflitte nel 1982 sono divenute prive d'oggetto e non è quindi il caso di esaminarle.

Sulle spese

24 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va qundi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1° È annullata la decisione della Commissione in data 13 agosto 1982 che ha inflitto un'ammenda di 75 900 ECU alla Ferriere di Roè Volciano SpA.

2° La Commissione è condannata alle spese.

Galmot Pescatore

Mackenzie Stuart Due Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 novembre 1983.

Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale

Il presidente della Quinta Sezione
Y. Galmot